



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2020/0411/D (Germany)

Progetto di una seconda legge recante modifica della legge sulla tutela dei minori

Data di ricezione : 30/06/2020

Termine dello status quo : 01/10/2020 (closed)

Message

Messaggio 002

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 02352

Direttiva (UE) 2015/1535

Traduzione del messaggio 001

Notifica: 2020/0411/D

No abre el plazo - Nezhahujuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidējimai nepradedami - Nem nyitja meg a késések - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002352.IT)

1. MSG 002 IND 2020 0411 D IT 30-06-2020 D NOTIF

2. D

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de

3B. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18555-0, E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de

4. 2020/0411/D - SERV60

5. Progetto di una seconda legge recante modifica della legge sulla tutela dei minori

6. Servizi di media elettronici

7. -

8. Il progetto di legge recante modifica della legge sulla tutela dei minori (Jugendschutzgesetz - JuSchG) disciplina i seguenti aspetti cruciali all'interno della medesima:

a. Promozione della trasparenza e dei riferimenti,

- La JuSchG sancisce un termine «media» unificato, che comprende i supporti e i media elettronici, e una norma basilare sulla diffusione di media dannosi per lo sviluppo dei minori: articolo 1, paragrafo 1a, della JuSchG.

- Nella valutazione della dannosità per lo sviluppo e nella conseguente indicazione di avvertimento sull'età, il progetto prevede la possibilità di prendere in considerazione i rischi di interazione rilevanti derivanti dai media: articolo 10b, comma 2, della JuSchG. Al contempo, a livello di attuazione, si vara la possibilità di creare trasparenza tramite appositi



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

simboli: articolo 14, paragrafo 2a, della JuSchG.

- Si consente il recepimento di decisioni di un organismo di autoregolamentazione volontaria, riconosciuto ai sensi della convenzione di Stato per la tutela dei minori nei media (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV), relative all'indicazione di avvertimento sull'età per film e videogiochi come indicazione ai sensi della JuSchG: articolo 14, paragrafo 6a, della JuSchG

- Il progetto prevede una disposizione complementare alle limitazioni della diffusione previste dalla JMStV, la quale impone alle piattaforme Internet di dotare di una chiara indicazione di avvertimento sull'età i film o i giochi forniti dalle stesse come contenuto proprio all'interno di un'offerta generale: articolo 14a della JuSchG.

b. Adeguamento all'era digitale della pratica di indicizzazione,

- L'attuale comitato di controllo federale per i media nocivi ai minori (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien - BPjM) continua ad esistere presso l'Agenzia federale per la tutela dei bambini e dei minori nei media (Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz), rinominata in qualità di autorità: articolo 17a, paragrafo 1, della JuSchG.

- Gli svolgimenti dei procedimenti presso il comitato di controllo per i media nocivi ai minori sono accelerati sviluppando la collaborazione con la commissione per la tutela dei minori nei media (Kommission für Jugendmedienschutz - KJM) in chiave di accelerazione dei procedimenti (articolo 21, paragrafo 6, comma 2, della JuSchG) e autorizzando il diritto di iniziativa per taluni organi di ricorso in materia di contenuti Internet, nonché per taluni organismi di autoregolamentazione: articolo 21, paragrafo 2, della JuSchG.

- La legge include espressamente il compito di sensibilizzazione pubblica e pedagogica sui media tramite la pratica della giurisprudenza del comitato di controllo per i media nocivi ai minori: articolo 17a, paragrafo 2, punto 2, della JuSchG.

- Si adegua la tenuta dell'elenco dei media nocivi ai minori: articolo 24 della JuSchG.

- L'articolo 15, paragrafo 1a, della JuSchG colma una lacuna normativa che si crea quando i media elettronici nocivi ai minori sono presentati in modo da poter essere percepiti da bambini o minori.

c. Approccio efficace ai rischi di interazione,

- Gli obiettivi di tutela della legge sulla tutela dei minori (articolo 10a della JuSchG) sono ampliati al fine della tutela dell'integrità personale di bambini e minori, che consegue dalla legge fondamentale (costituzione), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo: articolo 10a, punto 3, della JuSchG.

- Il progetto prevede l'istituzione dell'obbligo, per i servizi Internet rilevanti per bambini e minori, di attuare misure di prevenzione strutturali adeguate ed efficaci per la tutela dei suddetti obiettivi. Le misure di prevenzione devono creare strutture organiche di tutela e trasmissione di competenze in materia di media e piattaforme di comunicazione sociali rilevanti per bambini e minori: articolo 24a, paragrafo 1, della JuSchG.

- Il progetto include un opportuno elenco di misure che stabilisce differenti misure ai fini della concretizzazione dei requisiti, le quali possono risultare adeguate considerando le singole specificità tecniche e le norme di utilizzo, nonché l'organizzazione dei contenuti e della struttura delle offerte: articolo 24a, paragrafo 2, della JuSchG.

- Ai sensi dell'articolo 24a, paragrafo 4, comma 4, della JuSchG, rimangono invariati gli articoli 2a e 3 della legge sui media elettronici nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119, del 4.5.2016, pag. 1; L 314, del 22.11.2016, pag. 72; L 127, del 23.5.2018, pag. 2).

- Il compito di sorveglianza è espletato dal comitato di controllo federale per i mass media nocivi ai minori, ristrutturato come autorità e trasformato in Agenzia federale per la tutela dei minori nei media: articolo 24b, paragrafo 1, della JuSchG. Inizialmente, l'obiettivo è il miglioramento dei servizi offerti nel quadro di un processo di sorveglianza dialogico: articolo 24b, paragrafo 3, della JuSchG. Soltanto qualora tale approccio dovesse risultare inefficace, l'Agenzia federale è autorizzata ad imporre le misure di prevenzione adeguate corredate di ammende pecuniarie: articolo 24b, paragrafo 4, della JuSchG.

d. Promozione dello sviluppo ulteriore della tutela dei bambini e dei minori nei media e

- L'obiettivo di tutela della JuSchG è ampliato alla promozione dei riferimenti per bambini, minori, soggetti legittimati all'affidamento ed educatori nell'utilizzo dei media e nell'educazione ai media: articolo 10a, paragrafo 4, della JuSchG.

- Il comitato di controllo federale per i media nocivi ai minori è ristrutturato come Agenzia federale per la tutela dei bambini e dei minori nei media e garantisce uno scambio continuo tra le parti coinvolte e uno sviluppo ulteriore della



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

tutela dei bambini e dei minori nei media: articoli 17 e 17a della JuSchG.

9. L'attuale sistema normativo per la tutela dei bambini e dei minori nell'ambito dei media si basa su parametri fondamentali concordati tra il governo federale e i Land in occasione della conferenza dei presidenti dei consigli dei ministri tedeschi l'8 marzo 2002.

La JuSchG disciplina attualmente, da un lato, la diffusione di film, di programmi televisivi e di videogiochi su supporti mediatici per il pubblico e negli eventi pubblici di proiezione di film e, dall'altro, l'inserimento di supporti e servizi di media elettronici nell'elenco dei mass media nocivi ai minori da parte del BPjM. La diffusione conforme alla tutela dei minori di offerte mediatiche via radio e media elettronici è inoltre disciplinata dalla JMStV.

D'altro canto, esiste una realtà mediatica caratterizzata da una convergenza relativamente alla diffusione dei contenuti mediatici, ovvero le modalità di diffusione stanno convergendo e sono sempre più difficili da distinguere in termini di contenuti analoghi.

Oltre al rischio di riscontrare contenuti invariati, ad esempio concretamente in un gioco o un film, i requisiti per una tutela giuridica funzionante di bambini e minori nei media sono mutati in modo permanente tramite le abitudini di utilizzo dei bambini e dei minori. I giovani utilizzano già da tempo Internet come mezzo prioritario di comunicazione e di diffusione di contenuti generati autonomamente. I bambini e i minori hanno il diritto alla partecipazione al mezzo di informazione e comunicazione Internet.

La struttura attuale della tutela dei minori non è ancora impostata in modo da sostenere tale partecipazione in termini di attività a basso rischio e da affrontare efficacemente i pericoli per l'integrità personale di bambini e minori, ad esempio il cyberbullismo o l'adescamento informatico, ovvero l'avvio di contatti con finalità sessuali tramite Internet.

Al fine di garantire una tutela dei bambini e dei minori nei media adeguata ai tempi, è necessario modificare la JuSchG.

10. Riferimenti a testi di base: Riferimenti a testi di base: la legge tedesca sulla tutela dei minori attualmente in vigore è pubblicata sul seguente sito: <https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/>

11. No

12. -

13. No

14. No

15. -

16. Aspetto OTC

No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.

Aspetto SPS

No – Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu